



Comune di San Martino in Rio Prov. Reggio Emilia

Ufficio Attività Produttive

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 30.09.1999

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 20.09.2001

Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 06.11.02 2002

**REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI TAXI
E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA**

I N D I C E

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1** Definizione del servizio di piazza con autovetture con conducente e di noleggio con conducente con autovettura
- Art. 2** Normativa regolante il servizio
- Art. 3** Abrogato
- Art. 4** Abrogato
- Art. 5** Abrogato

TITOLO II

LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI E AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL
SERVIZIO DI N.C.C. CON AUTOVETTURA

- Art. 6** Principi
- Art. 7** Numero e tipo delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 8** Cumulo di licenze e autorizzazioni
- Art. 9** Figure giuridiche
- Art. 10** Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 11** Requisiti necessari per partecipare al concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 12** Titoli preferenziali
- Art. 13** Domanda per ottenere la licenza e l'autorizzazione
- Art. 14** Assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 15** Rilascia delle licenze e delle autorizzazioni: Documentazione dei requisiti e delle condizioni
- Art. 16** Inizio del servizio
- Art. 17** Registro comunale

Art. 18 Durata della licenza e dell'autorizzazione

Art. 19 Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione

TITOLO III
MODALITA' DEL SERVIZIO

- Art. 20** Modalità del servizio di taxi
- Art. 21** Stazionamento e noleggio dei taxi
- Art. 22** Stazionamento e noleggio delle autovetture con conducente
- Art. 23** Sostituzione alla guida nel servizio di taxi
- Art. 24** Modalità del servizio di N.C.C. con autovettura
- Art. 25** Responsabilità nell'esercizio del servizio

TITOLO IV
OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI INTESTATARI

- Art. 26** Obblighi per gli intestatari di licenze e autorizzazioni
- Art. 27** Divieti per gli intestatari di licenze e autorizzazioni

TITOLO V
CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE - VERIFICHE

- Art. 28** Caratteristiche delle autovetture
- Art. 29** Verifica delle autovetture

TITOLO VI
SANZIONI - DECADENZA

- Art. 30** Diffida
- Art. 31** Sospensione della licenza o dell'autorizzazione
- Art. 32** Revoca della licenza o dell'autorizzazione
- Art. 33** Procedimento sanzionatorio
- Art. 34** Decadenza

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 35** Tariffe
- Art. 36** Abrogazione di norme preesistenti - Competenze dell'Amministrazione provinciale

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizione del servizio di piazza con autovetture con conducente e di noleggio con conducente con autovettura

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono espletati, a richiesta dei trasportati e del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio di piazza con autovetture con conducente, in seguito definita "servizio di taxi", ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad una utenza indifferenziata.
3. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura, in seguito definita "N.C.C. con autovettura", si rivolge ad una utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Durante il viaggio le parti possono concordare una a più prestazioni diverse a ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.
4. Lo stazionamento delle autovetture avviene su un'area pubblica per quelle da taxi e all'interno di rimesse per quelle da N.C.C. con autovettura.

Art. 2

Normativa regolante il servizio

1. Le funzioni amministrative comunali proprie o delegate dalla Regione in materia di servizio di taxi e di N.C.C. con autovettura sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.
2. Il presente regolamento è conforme alle norme della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ed ai criteri regionali approvati con deliberazione del Consiglio regionale n. 2009 del 31 maggio 1994.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento i servizi di taxi e di N.C.C. con autovettura sono disciplinati dalle vigenti normative in materia, tra le quali:
 - articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni;

- articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante ad oggetto: Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
- articolo 8 del decreto legge 10 novembre 1978, n. 702, recante ad oggetto: "Disposizioni in materia di finanza locale", convertito in legge 8 gennaio 1979. n. 3;
- decreto ministeriale 3 ottobre 1979, concernente norme per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale per la guida di veicoli a motore ai sensi della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e relativi programmi d'esame, e successive modificazioni;
- legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale", Capo I;
- legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante ad oggetto: "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante ad oggetto: "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante ad oggetto: "Nuovo codice della strada" e successivo decreto correttivo ed integrativo 10 settembre 1993, n. 360;
- decreto Ministero dei Trasporti 19 novembre 1992, recante ad oggetto: Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio taxi;
- decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante per oggetto: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni;
- decreto Ministero dei trasporti 15 dicembre 1992, n. 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
- decreto Ministero dei trasporti 20 aprile 1993, concernente criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- deliberazione del Consiglio regionale n. 2009 del 31 maggio 1994 recante ad oggetto: "Direttive per l'esercizio delle funzioni e criteri per la redazione dei regolamenti di esercizio dei servizi di taxi e di noleggio di autovettura con conducente: Legge 15 gennaio 1991, n. 21;
- legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30, recante ad oggetto: "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale";

Art. 3

Commissione comunale consultiva

Abrogato

Art. 4

Abrogato

Art. 5

Durata in carica e poteri della Commissione

Abrogato

TITOLO II

LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI
AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI N.C.C. CON AUTOVETTURA**Art. 6**

Principi

1. Per esercitare il servizio di taxi il conducente deve essere intestatario di licenza comunale, in seguito definita "licenza".
2. Per esercitare il servizio di N.C.C. con autovettura il vettore deve essere intestatario di autorizzazione Comunale, in seguito definita l' "autorizzazione".
3. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo.
4. L'esercizio del servizio di taxi senza la licenza è punito ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura senza la autorizzazione è punito, ai sensi del combinato disposto degli articoli 106, comma 1, e 107 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e degli articoli 16, 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con la sanzione amministrativa fino a lire 1.000.000. conciliabile in via ordinaria col pagamento della somma di lire 333.000. Qualora il responsabile persista nella condotta abusiva. si fa luogo, previa diffida, alle opportune misure coercitive mediante l'impiego della Forza pubblica.
5. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate, attraverso bandi di pubblica concorso, a persone fisiche che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autovettura, che possono gestirle in forma singola o associata.
6. Nel caso di persona giuridica l'autorizzazione per N.C.C. con autovettura è intestata ad un legale rappresentante designato dalla società stessa. L'eventuale reintestazione a favore di altro legale rappresentante, designato in sostituzione del precedente, può avvenire in ogni momento su istanza di un legale rappresentante. Qualora si sia verificato l'ingresso di uno a più soci, la reintestazione a favore di questi non può avvenire prima che sia trascorso un anno dall'ingresso stesso. In nessun caso possono essere fatti valere nei confronti del Comune statuizioni, deliberazioni, ovvero limiti, patti, termini, anche stabiliti in atti consuntivi o statutari della società, volti a condizionare i rapporti fra il Comune e l'intestatario designato, ovvero a condizionare l'applicazione nei confronti di costui delle norme del presente Regolamento; le inadempienze dell'intestatario verso gli altri soci, e viceversa, non sono in alcun caso opponibili al Comune.

7. Le licenze e le autorizzazioni sono personali e non cedibili a nessun titolo, gratuito ad onerosa, fatto salvo quanto prevista dagli articoli 9, comma 3 e 19: esse sono riferite alle singole autovetture.

Art. 7

Numero e tipo delle licenze e delle autorizzazioni

1. Il numero delle licenze e delle autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento è il seguente: zero licenze e una autorizzazione. Il veicolo adibito al servizio di N.C.C. è del tipo "autovettura", così come definita dall'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285.
2. Il Consiglio Comunale, può modificare la pianta organica delle licenze e delle autorizzazioni, sulla base dell'entità della popolazione, delle attività produttive e dei servizi socio-sanitari, scolastici, sportivi, culturali e ricreativi del Comune, nei limiti dell'offerta teorica determinata dall'Amministrazione provinciale.
3. Le deliberazioni del Consiglio comunale in materia di contingenti numerici di licenze ed autorizzazioni sono soggette all'approvazione dell'Amministrazione provinciale.

Art. 8

Cumulo di licenze e autorizzazioni

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi. avvera il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura.
2. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura.

Art. 9

Figure giuridiche

1. Gli intestatari di licenza o di autorizzazione, ove non siano legali rappresentanti di aziende pubbliche, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a. essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo provinciale delle imprese artigiane prevista dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b. associarsi in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.

2. Oltre a quanto stabilito nel comma precedente, i titolari di autorizzazione possono essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di N.C.C. con autovettura.
3. Nei casi di cui al comma 1, è consentito conferire la licenza a l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
4. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso, salva che il medesimo dimostri di essere uscito consensualmente da tali organismi.

Art. 10

Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Il concorso per l'assegnazione di licenze. per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura deve essere indetto entro sessanta giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito a rinuncia. decadenza a revoca, una o più licenze o autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerica delle stesse. Il relativo bando deve essere predisposto dal Responsabile del Servizio e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Resta ferma in ogni caso la validità annuale della graduatoria prevista dall'art. 14.
2. I contenuti obbligatori del banda di pubblico concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a. il numero e il tipo delle licenze o delle autorizzazioni da assegnare;
 - b. elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
 - c. i requisiti e le condizioni alle quali è subordinato il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;
 - d. le modalità e il termine per la presentazione delle domande.
 - e. Il punteggio da attribuire a ciascun titolo preferenziale;

Art. 11

Requisiti necessari per partecipare al concorso per l'assegnazione delle licenze a delle autorizzazioni

1. Sono requisiti necessari per partecipare al concorso per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni:
 - a. l'idoneità morale, consistente in:
 - non aver riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti non colposi;

- non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
 - non aver riportato condanne irrevocabili per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75:
 - non avere in corso procedura di fallimento, né essere stato soggetto a procedura fallimentare;
 - non essere sottoposta, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.
 - In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
- b. il non aver trasferito, negli ultimi cinque anni, una licenza a un'autorizzazione rilasciata da questo o da altro Comune.
2. Nel caso di esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura mediante impresa costituita in forma societaria, i requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti da tutti i soci per la società in nome collettiva, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice, dagli amministratori per ogni altro tipo di società (società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società per azioni, cooperative, consorzi, ecc..).
3. Sono condizioni necessarie per il rilascio della licenza e della autorizzazione:
- a. l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - b. l'avvenuta denuncia del personale dipendente, ove ve ne sia, agli enti assicurativi, della previdenza sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro;
 - c. l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;
 - d. la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autovettura da destinare al servizio;
 - e. il possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P).
4. Costituisce ulteriore condizione necessaria per il rilascio della autorizzazione la disponibilità permanente, nel territorio comunale, di una rimessa ove l'autovettura sosti e sia a disposizione dell'utenza e presso la quale vengono effettuate le prenotazioni di viaggio.

Art. 12

Titoli preferenziali

1. Nell'assegnazione della licenze costituiscono titoli preferenziali, nell'ordine:
 - a. l'aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida dell'intestatario di licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
 - b. l'essere iscritto nelle liste di disoccupazione o di mobilità in funzione della maggior durata dell'iscrizione stessa;
 - c. la conoscenza di una o più lingue straniere, derivante dalla frequenza di corsi universitari o di corsi di istruzione media superiore;
 - d. l'intendimento di svolgere il servizio mediante un'autovettura equipaggiata con dispositivi che la rendono particolarmente idonea al trasporto di persone con ridotta capacità motoria; in tal caso l'immatricolazione di un'autovettura non avente le predette caratteristiche costituisce condizione risolutiva per il rilascio della licenza;
 - e. il minor reddito del nucleo familiare, in relazione al numero di eventuali familiari a carico.
2. Nell'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli preferenziali, nell'ordine:
 - a. l'essere stato dipendente di una impresa di N.C.C. per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
 - b. l'essere assegnataria di autorizzazione da almeno cinque anni e l'aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità e regolarità;
 - c. l'anzianità, ulteriore rispetto a quella di cui alla lettera b) nella titolarità di altre autorizzazioni, purché congiunta alla continuità e alla regolarità nell'esercizio del servizio,
 - d. la qualità di titolare o legale rappresentante di impresa per l'autotrasporto di persone, costituita da almeno cinque anni, che durante tale periodo abbia esercitato con continuità e regolarità e che da almeno due anni sia associata in una struttura consortile avente come finalità l'autotrasporto di persone. In tal caso all'assegnatario che abbandoni la struttura associata prima che siano trascorsi due anni dall'assegnazione della autorizzazione, viene revocata l'autorizzazione stessa.

Art. 13

Domanda per ottenere la licenza o l'autorizzazione

1. Le domande per ottenere l'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione, in regola con l'imposta di bollo, devono essere, indirizzate al Sindaco.

2. Nella domanda il soggetto interessato deve dichiarare:
 - a. le proprie generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studia, professione, nazionalità), ovvero nel caso di N.C.C. con autovettura per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale a la denominazione, la sede legale e le generalità complete del legale rappresentante;
 - b. il codice e il domicilio fiscale;
 - c. il tipo e le caratteristiche, compresi il numero dei posti utili, dell'autovettura che si intende destinare al servizio;
 - d. il possesso dei requisiti di cui all'articolo. 11, comma I., e l'impegno, in caso di assegnazione, a conseguire gli ulteriori requisiti cui è condizionato il rilascio della licenza o della autorizzazione, ai sensi dei commi 2 e 3 del medesima articolo; in particolare, il requisito di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), è documentato, nel contesta dell'istanza stessa. nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
 - e. il possesso di eventuali titoli preferenziali.
3. La domanda deve essere racchiusa in plico sigillato e anonimo, recante le sole indicazioni relative alla selezione cui afferisce.
4. Non possono essere accolte domande per ottenere licenze o autorizzazioni se non a seguito della pubblicazione del bando di concorso.

Art. 14

Assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Il Responsabile del Servizio procede all'esame, anche formale delle domande ed infine stila la graduatoria dei candidati.
2. Qualora in sede di valutazione si verifichi una situazione di parità fra i vari richiedenti si procede al sorteggio.
3. Il Responsabile del Servizio, stilata la graduatoria di merito, determina l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni.
4. La graduatoria di cui al comma 1 ha validità di un anno. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti attingendo dalla graduatoria, fino al suo esaurimento.

Art. 15

Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni - Documentazione dei requisiti e delle condizioni

1. Agli assegnatari è data comunicazione tempestiva a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale, mentre non si autorizza all'esercizio del servizio, si fa riserva di procedere al rilascio della licenza o dell'autorizzazione allorché si sia accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti.
2. Il Responsabile del procedimento amministrativo provvede, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad accertare il possesso, da parte dell'assegnatario, dei requisiti di cui all'articolo) 11, comma 1, lettera a); nel caso di N.C.C. con autovettura tale accertamento è omesso qualora l'assegnatario sia già in possesso di una o più autorizzazioni del Comune di San Martino in Rio. Qualora gli accertamenti compiuti d'Ufficio abbiano dato esito positivo, il Responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione all'interessato a mezza di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'assegnatario, entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, deve dimostrare di aver soddisfatto le condizioni di cui all'articolo II, comma 2, lettere c) e d), nonché, qualora ricorra il caso di cui alla lettera e); quest'ultima condizione è dimostrata mediante esibizione dei documenti all'Ufficio comunale preposto, il quale ne esegue una copia autentica. Infine, nel caso di assegnazione di prima autorizzazione del Comune di San Martino in Rio, l'assegnatario deve anche dimostrare, entro lo stesso termine, di aver soddisfatto la condizione di cui all'articolo 11, comma 3.
4. Il Responsabile del Servizio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, rilascia la licenza o l'autorizzazione. Entro due mesi da tale rilascio il Responsabile del procedimento amministrativo accerta la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b).
5. In mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni prescritti, a in caso di mancata osservanza, da parte dell'assegnatario, del termine di cui al comma 3, il Responsabile del Servizio, dispone la revoca dell'assegnazione.

Art. 16

Inizio del servizio

1. L'intestatario della licenza o dell'autorizzazione ha l'obbligo di iniziare il servizio non oltre tre mesi dalla data di rilascio del titolo.
2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato fino ad massimo di altri tre mesi qualora l'assegnatario dimostri di non poter iniziare il servizio per cause di forza maggiore.

Art. 17

Registra comunale

1. Il comune tiene un apposito registro su cui annotare i dati delle nuove licenze e autorizzazioni

Art. 18

Durata della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione non scadono che per rinuncia o per morte dell'intestatario, salvo quanto disposto dall'articolo seguente, le stesse possono essere sottoposte a controllo ai fini di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Art. 19

Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione sono trasferite, su richiesta dell'intestatario, a persona dallo stesso designata, quando l'intestatario medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a. sia intestatario della licenza o dell'autorizzazione da cinque anni;
 - b. abbia raggiunta il sessantesimo anno di età;
 - c. sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitiva della patente di guida.
2. Alla domanda di trasferimento del cadente deve essere allegata una dichiarazione del cessionario, resa ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente il possesso dei requisiti di cui all'articolo 11; si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. In caso di morte dell'intestatario la licenza o l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare dell'intestatario, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio, a terzi, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare dell'intestatario, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ed in possesso dei requisiti prescritti. Nella comunicazione di subentra l'erede deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, il possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, nonché l'impegno a procurare le condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo; si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. In relazione all'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 11, comma 2, sia per il cessionario che per l'erede. si attua il procedimento istruttorio disciplinato nell'articolo 15, commi 2, 3 e 4.
5. Il Responsabile del Servizio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, comunica al richiedente il "nulla osta" al trasferimento del titolo.
6. Al titolare che abbia trasferito la licenza, ovvero una o più autorizzazioni, rilasciate da questa o da altri Comuni, non può essere attribuita una licenza. ovvero una o più autorizzazioni, né a seguito di concorso pubblico né a seguito di trasferimento per atto tra vivi se non dopo cinque anni dall'ultimo trasferimento operato in favore di altri dal titolare stesso.

TITOLO III

MODALITA' DEL SERVIZIO

Art. 20

Modalità del servizio di taxi

1. La prestazione del servizio di taxi è obbligatoria nell'ambito del territorio comunale.
2. Il servizio può essere rifiutato qualora il passeggero versi palesemente in condizioni psico-fisiche alterate, tali da costituire pregiudizio per la sicurezza del viaggio e per l'incolumità del conducente.
3. Nel servizio di taxi il prelevamento dell'utente, ovvero; l'inizio del servizio, sono effettuati con partenza dal territorio comunale per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale.

Art. 21

Stazionamento e noleggio dei taxi

1. L'area di stazionamento di cui all'articolo 1, comma 4, è determinata dal Responsabile del Settore di concerto con l'Ufficio di Polizia Municipale, ed è contrassegnata mediante segnaletica verticale e orizzontale ai sensi dell'articolo 136, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
2. Le autovetture devono stazionare secondo una disposizione che evidenzia l'ordine temporale di arrivo di ciascuna.
3. La richiesta del passeggero deve essere evasa dal conducente che, nel contesto della modalità di stazionamento adottata, risulti stazionare da maggior tempo.
4. E' consentita la "richiesta a vista" di una autovettura taxi in corsa, senza passeggeri a bordo; in tal caso il conducente non viola il divieto di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), qualora dovendosi recare a prelevare un altro passeggero, disattenda la richiesta senza fornire spiegazioni e prosegua la sua corsa.
5. I passeggeri sono tenuti ad occupare prioritariamente i posti posteriori dell'autovettura e, solo allorché questi siano insufficienti, anche quello anteriore.

6. in caso di richiesta di viaggio superiore a venti chilometri il conducente ha il diritto di esigere la corresponsione anticipata di una quota non superiore al cinquanta per cento del presumibile importo della corsa.

Art. 22

Stazionamento e noleggio delle autovetture con conducente

1. Qualora nel territorio comunale, pur in presenza di disponibilità di licenze concedibili, non sia esercitato il servizio di taxi, è consentita la sosta delle autovetture adibite al servizio di N.C.C. nell'area di stazionamento su suolo pubblico di cui all'art. 21, in conformità all'articolo 11, comma 3, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, senza pregiudizio dell' art. 1, comma 4, del presente Regolamento.

Art. 23

Sostituzione alla guida nel servizio di taxi

1. Gli intestatari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere c) ed e):
 - a. per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b. per chiamata alle armi;
 - c. per un periodo di ferie non superiore a giorni 30 annui;
 - d. per sospensione della patente di guida;
 - e. nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori dell'intestatario di licenza possono farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti di cui allo articolo 11, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere c) ed e), fino al raggiungimento dell'età prevista per il conseguimento del ' certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed agli articoli 310 e 311 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1992, n. 495, con la concessione di un ulteriore anno per il conseguimento dell'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c)
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della citata legge 18 aprile 1962, n. 230. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore, o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base

- ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi, ove ciò non contrasti con le vigenti norme.
4. Gli intestatari di licenza o di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) e comma 2, lettere c) ed e), e in conformità a quanto prevista dall'articolo 230-bis del codice civile.
 5. All'infuori dei casi regolati nei commi precedenti le autovetture da taxi non possono essere condotte da persone diverse dagli intestatari delle relative licenze.
 6. Indipendentemente dalla procedura disciplinata nei commi precedenti l'impossibilità di assumere il servizio per qualunque causa deve essere comunicata al Comune appena possibile.

Art. 24

Modalità del servizio di N.C.C. con autovettura

1. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Prima del noleggio, e dopo il termine dello stesso è vietato lo stazionamento su suolo pubblico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22.
3. Le prenotazioni di viaggio per il servizio di N.C.C. con autovettura sono effettuate presso le rispettive rimesse.
4. Qualora per avaria dell'autovettura o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, il conducente ha l'obbligo di adoperarsi, eventualmente in base ad apposite istruzioni del titolare dell'autorizzazione, per consentire la ripresa del viaggio mediante altro idoneo autoveicolo. I passeggeri hanno però il diritto di rinunciare alla prosecuzione del viaggio e di pagare una quota del corrispettivo pattuito proporzionale al percorso compiuto.

Art. 25

Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, dall'esercizio del servizio, fa carico all'intestatario della licenza o dell'autorizzazione, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

TITOLO IV

OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI INTESTATARI

Art. 26

Obblighi per gli intestatari di licenze e autorizzazioni

1. Gli intestatari di licenze e autorizzazioni, nonché i sostituti alla guida, i collaboratori famigliari e i conducenti soci a dipendenti, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un comportamento decoroso.
2. In particolare, nell'espletamento del servizio di N.C.C. con autovettura, essi hanno l'obbligo di:
 - a. accettare il trasporto di ogni sorta di bagaglio che possa trovare conveniente sistemazione a bordo dell'autovettura e che non insudici la medesima né costituisca pericolo per l'incolumità dei passeggeri;
 - b. accettare il trasporto di cani-guida per ciechi; per gli altri animali il trasporto è facoltativo;
 - c. conservare costantemente nell'autovettura tutti i documenti inerenti all'attività ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
 - d. comunicare al Comune il cambiamento di indirizzo del domicilio, della residenza o della sede sociale entro i dieci giorni successivi;
 - e. presentarsi alle verifiche di cui all'art. 29 e attenersi alle prescrizioni imposte dal Comune a seguito delle verifiche stesse;
 - f. ispezionare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autovettura e, nel caso che siano rinvenuti oggetti dimenticati dai passeggeri, depositarli presso il competente ufficio comunale entro le successive quarantotto ore;
 - g. comunicare al Comune l'eventuale sostituzione dell'autovettura adibita al servizio, onde consentire le conseguenti annotazioni sulla licenza e sull'autorizzazione e sul registro comunale; il servizio deve essere ripreso entro quattro mesi dalla predetta comunicazione;
 - h. esporre all'interno dell'autovettura il numero della licenza e dell'autorizzazione;
 - i. prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti disabili e per il trasporto degli eventuali ausili per la loro mobilità.
3. Gli intestatari di licenze per il servizio di taxi, i sostituti alla guida e i collaboratori famigliari, devono osservare, oltre a quanto prescritto dal precedente comma 2, anche i seguenti obblighi:
 - a. curare che il tassametro funzioni regolarmente;

- b. presentarsi puntualmente per le operazioni di verifica del regolare funzionamento del tassametro e di sigillatura della stesso.

Art. 27

Divieti per gli intestatari di licenze e autorizzazioni

1. Agli intestatari di licenze, nonché ai sostituti alla guida e ai collaboratori famigliari o dipendenti, è fatto divieto di:
 - a. far salire sull'autovettura persone estranee a quelle per le quali la stessa è stata noleggiata, anche durante le soste;
 - b. rifiutare il trasporto all'interno dell'area comunale per un numero di persone compresa nel limite massima dei posti indicato sul foglio di circolazione;
 - c. deviare di propria iniziativa dal percorso più breve che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
 - d. portare animali propri nell'autovettura;
 - e. fermare l'autovettura a interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo; .
 - f. esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio,
 - g. chiedere una somma maggiore di quella indicata dal tassametro, ovvero di quella pattuita.
2. Agli intestatari di autorizzazioni per il servizio di N.C.C. con autovettura, nonché ai collaboratori famigliari e ai conducenti soci e dipendenti, è prescritto, oltre ai divieti di cui al comma 1, lett. a), c), d), e) ed e), anche quello di stazionare con l'autovettura in altri comuni, in rimessa a su suolo pubblico, alla scopo di procacciarsi contratti di noleggio.

TITOLO V

CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE - VERIFICHE

Art. 28

Caratteristiche delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, installato all'interno dell'abitacolo in modo da essere perfettamente leggibile dai passeggeri e attraverso la sala lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare. Il tassametro è tarato alla presenza di un funzionario del Comune e quindi sigillato.
2. Le tariffe e i supplementi di cui all'art. 35, commi 1 e 2, nonché ogni ulteriore informazione che il Comune reputi utile, sono portati a conoscenza dell'utenza mediante avvisi, forniti dal Comune e chiaramente leggibili, esposti nell'abitacolo dell'autovettura.
3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto il contrassegno luminoso con la scritta "taxi".
4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine corrispondente a quella della licenza ed una targa con la scritta in nera "servizio pubblico" del tipo stabilito dal Comune.
5. La colorazione esterna delle autovetture adibite al servizio di taxi, immatricolate per la prima volta, a partire dal 01 gennaio 1993, deve essere conforme a quanto stabilito nel decreto del Ministero dei trasporti 19 novembre 1992.
6. Le autovetture adibite al servizio di N.C.C. portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "N.C.C." inamovibile (piombata o rivettata), il nome e lo stemma del Comune e un numero progressiva corrispondente a quello dell'autorizzazione.
7. Le autovetture immatricolate per la prima volta dal 10 gennaio 1993 devono essere munite dei dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti individuati nel decreto del Ministero dei trasporti 15 dicembre 1992, n. 572.

Art. 29

Verifica delle autovetture

1. Le autovetture destinate al servizio sono sottoposte a verifica da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale ogni qualvolta questa lo ritenga opportuno.

2. E' facoltà del Comune accertare, prima dell'immissione in servizio di un'autovettura, l'esistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge.
3. La verifica non può implicare accertamenti di carattere tecnico riservati agli uffici provinciali della M.C.T.C.
4. Quando l'Ufficio di Polizia Municipale ritenga che un'autovettura non risponda più alle caratteristiche riportate sul foglio di circolazione deve informare il Responsabile del Servizio per la successiva denuncia all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C.
5. Qualora, invece, l'autovettura non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione o di decoro e qualora l'intestatario non provveda, entro un termine fissato caso per caso, al ripristino delle condizioni di efficienza o alla sostituzione dell'autovettura, il Responsabile del Servizio procede secondo quanto stabilito all'articolo 30.

TITOLO VI

SANZIONI - DECADENZA

Art. 30

Diffida

1. Il Responsabile del Servizio diffida l'intestatario della licenza (o il sostituto alla guida o il collaboratore familiare) qualora lo stesso:
 - a. non ottemperi alle modalità di espletamento del servizio di cui agli articoli 20 e 21;
 - b. non esponga nei modi stabiliti, durante l'espletamento del servizio, gli avvisi, il contrassegno luminoso e la targa di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4.
2. Il Responsabile del Servizio diffida l'intestatario dell'autorizzazione a il collaboratore familiare, qualora lo stesso:
 - a. non eserciti con regolarità il servizio;
 - b. non rispetti per i propri dipendenti le norme stabilite nei contratti collettivi di lavoro;
 - c. non esponga nei modi stabiliti il contrassegno e la targa di cui all'articolo 28, comma 6.
3. Il Responsabile del Servizio diffida l'intestatario della licenza a dell'autorizzazione (ovvero il sostituto alla guida o il collaboratore familiare) qualora costui 0, nel caso del N.C.C. con autovettura, il conducente socio a dipendente) non ottemperi ad una c più obblighi, ovvero contravvenga ad una o più divieti, fra quelli disposti negli artt. 26 e 27.

Art. 31

Sospensione della licenza a dell'autorizzazione

1. La licenza o l'autorizzazione viene sospesa, per un periodo non superiore ad un mese, qualora l'intestatario:
 - a. esiga un corrispettivo diverso da quello indicato dal tassametro o applichi supplementi tariffari diversi da quelli stabiliti dal Comune;
 - b. utilizzi per il servizio un'autovettura diversa da quella autorizzata;
 - c. non esponga il tassametro, con le modalità di cui all'articolo 28, comma I.

2. La licenza a l'autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a tre mesi qualora l'intestatario sia stato già diffidato una volta e sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida.
3. La licenza è sospesa per un periodo di tre mesi qualora l'intestatario alteri intenzionalmente la taratura del tassametro.
4. Le condotte contemplate nei commi precedenti, se attuate da sostituti alla guida, collaboratori famigliari o conducenti soci a dipendenti, anche qualora tali ruoli siano stati ricoperti da persone diverse in tempi diversi, comportano nondimeno la sospensione della licenza o della autorizzazione in capo all'intestatario.

Art. 32

Revoca della licenza a dell'autorizzazione

1. La licenza o l'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:
 - a. quando l'intestatario, cui siano già stati applicati due provvedimenti di sospensione, anche se motivati da infrazioni diverse, si renda responsabile, entro il termine di cinque anni.dalla data della prima infrazione, di una terza violazione tra quelle previste dall'articolo 31; in relazione alla condotta di cui all'art. 31, comma 3, per la comminatoria della revoca è sufficiente una sola analoga contestazione nei dieci anni precedenti alla recidiva;
 - b. quando l'intestatario (a il sostituto alla guida del taxi) non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
 - c. quando venga a meno il requisito dell'idoneità morale;
 - d. quando durante l'espletamento del servizio venga accertato dai soggetti che espletano servizi di polizia stradale il mancato conseguimento o il mancato possesso, a seguito di provvedimenti di ritiro o sospensione a scopo sanzionatorio o cautelare, della patente di guida, del C.A.P. o della carta di circolazione.
2. Le condotte contemplate alle lettere a) e d) del comma precedente, se attuate da sostituti alla guida, collaboratori famigliari o conducenti soci a dipendenti, comportano nondimeno la revoca della licenza o dell'autorizzazione in capo all'intestatario.

Art. 33

Procedimento sanzionatorio

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. La condotta censurata è contestata tempestivamente e per iscritto

all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire al Comune memorie difensive. Il Responsabile del Servizio, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento disciplinare. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato, e, ove si tratti di irrorazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio provinciale della M.C.T.C.

2. Qualora la violazione accertata e sanzionata a livello disciplinare concerna il servizio di taxi gli atti del procedimento sono trasmessi all'Ufficio di Polizia Municipale, affinché proceda, ove sussistano le condizioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 34

Decadenza

1. Decade dalla licenza l'intestatario che:
 - a. non inizi o non riprenda il servizio, rispettivamente, nei termini di cui all'articolo 16, ovvero di cui all'articolo 26, comma 2, lettera g);
 - b. non eserciti il servizio, senza neppure ricorrere alla sostituzione alla guida o alla collaborazione di famigliari, per un periodo superiore a quindici giorni; la decadenza interviene dopo un mese qualora sia dimostrata l'impossibilità, giustificata da cause di forza maggiore, di assumere il servizio da parte del sostituto alla guida nominato antecedentemente alla sospensione del servizio, avvera da parte del collaboratore famigliare.
2. Decade dall'autorizzazione l'intestatario che:
 - a. non inizi o non riprenda il servizio, rispettivamente, nei termini di cui all'articolo 16, ovvero di cui all'articolo 26, comma 2, lettera g).
 - b. non eserciti il servizio, con l'autovettura correlata all'autorizzazione dalla quale deve disporsi la decadenza, per un periodo superiore a sei mesi, salva i casi di malattia, infortunio e forza maggiore, da comprovarsi su richiesta del Comune. Le malattie e gli infortuni comportanti inidoneità a inabilità permanenti al servizio non esimono dalla decadenza qualora, trascorso un anno dalla data in cui tali "status" siano stati accertati clinicamente per la prima volta, l'intestatario non abbia esercitato la facoltà di cui all'articolo 19.
3. In entrambe le fattispecie regolate nei commi precedenti non costituiscono esimenti, né cause di forza maggiore. i provvedimenti di sequestro, confisca o fermo amministrativo dell'autovettura e i provvedimenti di sospensione a ritiro della carta di circolazione e della patente di guida, nonché il ritiro della targa. L'avaria della autovettura costituisce esimente o causa di forza maggiore qualora ne sia stata richiesta la sostituzione entro i termini stabiliti nei commi precedenti; in tal caso la mancata

sostituzione nel termine di cui all'articolo 29 determina la decadenza. salva la dimostrazione dell'impedimento per causa di forza maggiore.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35

Tariffe

1. La tariffa per il servizio di taxi, in base alla quale vengono omologati i tassametri e gli importi dei supplementi tariffari sono stabiliti dalla Giunta comunale.
2. Gli importi corrispondenti ai supplementi di volta in volta applicati devono, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, essere ricompresi in quello complessiva indicato dal tassametro; possono anche essere, altre che automaticamente addizionati, singolarmente evindeziabili sul tassametro medesima.
3. Il corrispettivo del servizio di N.C.C. con autovettura è concordato fra l'utenza e il vettore sulla base di una tariffa chilometrica ricompresa fra un minima e un massimo determinati in conformità ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dei trasporti 20 aprile 1993.

Art. 36

Abrogazione di norme preesistenti -
Competenze dell'Amministrazione provinciale

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento s'intendono abrogate tutte le disposizioni in materia emanate dal Comune, incompatibili con il Regolamento stesso.
2. Il presente Regolamento, come pure ogni sua eventuale modifica, è soggetto all'approvazione dell'Amministrazione provinciale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 05 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 28, comma 2, lettera e), della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30.